

P. C. C.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 30 MAG. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 354 del 27 MAG. 2005

Oggetto: Corte di Appello Na- Carapella Leonilda e altri C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Ventisette del mese di Maggio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | ASSENTE |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 01.4.05 i Sigg. Carapella Leonilda e altri agivano in giudizio contro la Provincia di Benevento per l'impugnativa della sentenza n.1087/04 Trib. Bn;

Con determina n. 318 /1/2005 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di citazione notificato il 01.04.05 dinanzi la Corte di Appello di Napoli da Carapella Leonilda e altri C/ Provincia di Benevento per l'annullamento della sentenza Trib. Bn n.1087/04 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.318 /1/2005

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.318/1/2005 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte di Appello con atto di citazione notificato il 01.4.05 da Carapella Leonilda e altri c/ Provincia di Benevento per l'annullamento della sentenza Trib. Bn n.1087/04;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(Dott. Carmine NARDONE)

N. 464 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 30 MAG. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30 MAG. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 17 GIU. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 17 GIU. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 17 GIU. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

2 Copia per
 SETTORE AVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti 1699
 Nucleo di Valutazione 21-5-05
 Conferenza Calspuff

il _____ prot. n. Es. 5310
 il _____ prot. n. 21-6-05
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

STUDIO LEGALE
ANTONIO ACETO
Cassazione
53 ☎ 0824/941212 - 041213
TELESE TERME (BN)
Fiaminia, 71 ☎ 06/32650875
00196 ROMA
C.T.A. NTN 42H12 A265T
I.V.A. n. 00 956 860 821

COPIA

007341

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ATTO DI APPELLO PER:

- CARAPELLA LEONILDA, GIARDIELLO MARIA, GIARDIELLO ANTONIA, GIARDIELLO ANNA ADDOLORATA n.q. di eredi di GIARDIELLO Giovino e PIGNIATIELLO Luigi, rappresentate e difese dall'Avv. Antonio Aceto unitamente al quale elettivamente domiciliate in Napoli alla Piazza S. Domenico Maggiore n. 9 presso lo Studio dell'Avv. Mario Zarrelli, giusta mandato a margine dell'atto di citazione del 04.08.89,

- APPELLANTI-

CONTRO

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Candido Volpe (ex Leonardo Verrillo) ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Benevento alla Via Calandra,

-APPELLATA-

Settore Avvocatura*****

Prot. n. 2228

FATTO

Del 1-6-05

Con atto di citazione notificato in data 04.08.1989, la sig.ra Carapella Leonilda, Giardiello Maria, Giardiello Antonia e Giardiello Anna Addolorata, quali eredi di Giardiello Giovino, premesso di essere comproprietarie di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Ceppaloni, località Taverna di Rotolo, identificato in catasto alla partita 4375 foglio 13, particelle 450-448-458-454-453-460 tutte derivate dalle particelle 176 e 355, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento. L'Amministrazione Provinciale di

Benevento, per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della illegittima occupazione del predetto fondo effettuata dalla convenuta Amministrazione, per la realizzazione della Strada Provinciale Ciardelli.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento chiedendo il rigetto della domanda, dal momento che si era verificata una "cessione volontaria" del bene, motivo per cui, gli istanti avrebbero acquisito il diritto a vedersi liquidare solo la somma corrispondente al prezzo della cessione volontaria e non, invece, il valore venale dell'immobile.

Nel corso dell'istruttoria veniva espletata una CTU e due supplementi di Consulenza.

All'udienza del 28/11/2003 precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Con sentenza n. 1087/04, emessa in data 24.05.2004 e depositata in data 09.06.2004, il Tribunale di Benevento- Sezione Stralcio- nella persona del G.O.A. Dr. Francesco Preziosi, ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore dell'istante della somma di Euro 22.096,64 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, oltre spese legali liquidate in complessivi Euro 6.601,00 da liquidarsi in favore dell'Avv. Antonio Aceto per averle anticipate. Avverso tale sentenza si intende proporre appello per i seguenti,

MOTIVI

1) ERRONEA LIQUIDAZIONE DEI DANNI-
CONTRADDITTORIETA' MOTIVAZIONE.

Con il primo motivo di appello si vuole evidenziare un palese errore in cui è incorso il giudice di prime cure nella liquidazione dei danni accertati dal CTU.

Difatti, il giudice nella motivazione della sentenza impugnata ha testualmente affermato:” In ordine al quantum-debetur si osserva: l'espletata

CTU, le cui conclusioni riportate nell'elaborato peritale

in atti sono da condividere, perché eziologicamente

corrette e appaiono il frutto di un rigoroso metodo di

indagine conoscitiva e debbono essere “”accolte e

condivise in pieno”” in quanto sono immune da

vizi logici e non sono contrastate da nessun diverso o

contrario elemento oggettivo e portano in conclusione a

liquidare i danni provocati sul terreno espropriato (mq 584)

nella somma attualizzata di €. 22.096,64 oltre interessi legali

dalla pronuncia al soddisfo ”. Orbene, a fronte di una totale e

completa condivisione dal parte del giudice della CTU

espletata, viene liquidato in favore dell'attore un danno

complessivo di €. 22.096,64 già rivalutato all'attualità,

mentre il consulente d'ufficio ha quantificato il

risarcimento dei danni in €.26.076,96 somma che
era rivalutata sino all'ottobre del 2001, così come è
chiaramente scritto a pag. 4 del supplemento di CTU.

La sentenza è stata emessa in data 24.05.04 e, quindi, tale somma indicata dal CTU doveva essere ulteriormente rivalutata fino alla data di emissione della sentenza con una maggiorazione di altri €. 1.710,47, motivo per cui la somma che doveva essere liquidata è di €. 27.787,43. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dall'illecito fino al soddisfo così come affermato dallo stesso CTU.

E' del tutto evidente che, nel caso di specie, la somma liquidata dal giudice è frutto di un palese errore e/o di una svista da momento che lo stesso ha espressamente affermato nella motivazione della sentenza di condividere in pieno le conclusioni del CTU definendole il "frutto di un rigoroso metodo di indagine tecnico-conoscitiva e, quindi, non si capisce perché abbia liquidato una somma inferiore rispetto a quella determinata dal tecnico di circa €. 5.700,00. Ad ulteriore riprova che si tratti di una svista si fa rilevare che il giudice, nella sentenza impugnata, non dà una minima spiegazione sulla diversa somma liquidata rispetto a quella determinata dal CTU, né critica in qualche modo o pone in discussione il calcolo della rivalutazione poiché dopo aver dichiarato di

condividere in pieno l'elaborato peritale dichiara" ... non sono contrastate da nessun elemento diverso o contrario elemento oggettivo e portano a concludere che la somma dovuta all'attore riportata all'attualità è di €. 22.096,64". Se il giudice non avesse condiviso in qualche minima parte il calcolo del CTU lo avrebbe dovuto evidenziare chiarendone i motivi, ma in tal modo vi è una palese contraddizione tra l'affermazione della piena e totale condivisione della CTU e la liquidazione dei danni che invece risultano ~~abbastanza~~ diversi.

Ne si può ritenere che il calcolo in questione sia frutto dell'applicazione dell'art. 5 bis del D.L. 333/92, poiché il riferimento a tale normativa è del tutto improprio e inconferente visto che il terreno per cui è causa è di natura agricola e a tale tipologia di fondo non si applica tale normativa, così come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con un orientamento oramai consolidato (Cass civ. sez. I, 17.01.98 n. 776; conf. n. 2336/98 e 6293/98).

In virtù di ciò appare chiaro che la sentenza va riformata sul punto poiché il l'accoglimento totale e pieno della CTU comporta che il danno doveva essere liquidato nella misura determinata dal CTU di €. 26.076,96. A tale somma va aggiunta la rivalutazione monetaria

Dall'ottobre del 2001 fino alla emissione della sentenza di appello ed oltre fino al soddisfo.oltre agli interessi come sarà di seguito illustrato.

2) MANCATO RICONOSCIMENTO DEGLI INTERESSI DAL GIORNO DELL'OCCUPAZIONE O COMUNQUE DALLA CONSUMAZIONE DELL'ILLECITO.

Il Giudice di prime cure nella liquidazione dei danni ha commesso un palese errore perché ha riconosciuto gli interessi solo dalla emissione della sentenza e non dal giorno dell'occupazione o consumazione dell'illecito. L'errore commesso dal giudice è molto evidente perché, in tema di occupazione illegittima, la giurisprudenza ha sempre affermato che sulla somma liquidata a titolo di risarcimento danni vanno riconosciuti, oltre alla rivalutazione monetaria, anche gli interessi dal momento della consumazione dell'illecito e non dalla sentenza come affermato dal giudice e, quindi, nel caso di specie dal momento della irreversibile trasformazione del fondo con il completamento dei lavori avvenuto in data 06.05.1981.

Difatti, gli interessi e la rivalutazione monetaria assolvono a funzioni completamente diverse mirando i primi a compensare il mancato godimento della somma dovuta e non corrisposta e la seconda a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato qual'era anteriormente al fatto illecito generatore del danno

(Cass. civ. sez. I, 9 settembre 1993 n. 9448, conf. Cass. Civ. sez. I, 23 luglio 1987 n. 6430; Cass. Civ. sez. I, 25 giugno nn. 5584, 5585, 5586, 5587).

In particolare, per quanto riguarda la decorrenza degli interessi la Suprema Corte di Cassazione si è così espressa: ” l’acquisto a titolo originario della proprietà della p.a., a seguito dell’occupazione c.d. acquisitiva postula un illecito consistente nella realizzazione dell’opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi e i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini pubblici. Da tale illecito discende un credito risarcitorio, con decorrenza degli interessi sulla somma liquidata sino dalla data dell’illecito”

(Cass. Civ. sez. un. 20 gennaio 1998, n. 494). Inoltre, in tema di interessi e rivalutazione monetaria a seguito di occupazione illegittima, la Suprema Corte di Cassazione ha testualmente affermato: ” In tema di occupazione espropriativa, con irreversibile trasformazione del fondo per la costruzione dell’opera pubblica, al privato spetta, a titolo risarcitorio, una somma di denaro che corrisponda al valore del bene al momento del fatto illecito, e sia poi aggiornata al fine della necessaria attualizzazione dell’espressione monetaria del debito, sulla base dell’inflazione sopravvenuta fino alla data della decisione, ed inoltre spetta il ristoro dell’ulteriore pregiudizio derivante dal ritardo subito nella reintegrazione

del proprio patrimonio con la correlativa perdita dell'utilitas del bene. Tale ultimo danno ove si faccia ricorso al criterio degli interessi legali, va determinato computando gli interessi prima sul valore iniziale del bene e poi sui progressivi adeguamenti del valore stesso corrispondenti alla sopravvenuta inflazione, oppure, in considerazione della difficoltà di fissare dette mutevoli basi di riferimento, utilizzando in via equitativa indici annuali medi di svalutazione" (Cass. Civ. sez. I, 3 giugno 1998, n. 5449; conf. n. 7192/97).

Del resto lo stesso CTU nella sentenza impugnata ha affermato che sulla somma rivalutata andavano comunque riconosciuti gli interessi legali dal giorno della consumazione dell'illecito.

Da quanto innanzi esposto appare evidente che la sentenza va riformata anche sul punto riconoscendo gli interessi sin dal momento dell'illecito e quindi, nel caso di specie dalla occupazione avvenuta in data 11.09.79 o quantomeno dal 06.05.1981, data di ultimazione dei lavori. Tali interessi vanno calcolati o sulla somma rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata all'attualità applicando un indice medio così come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze innanzi richiamate.

3) ERRATO CALCOLO DELLA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA

Con la sentenza impugnata il giudice, avendo condiviso la CTU dell'Ing. Raffio, ha liquidato l'indennità di occupazione legittima, così come calcolata dal tecnico e cioè applicando la percentuale del 5% sulla somma liquidata per i danni e moltiplicando la stessa per i cinque anni previsti per detta occupazione. Tale calcolo però è errato poiché l'indennità di occupazione legittima si calcola per ogni anno nella misura di 1/12 della somma liquidata per i danni oppure con l'applicazione sulla stessa somma del tasso di interesse pari all'8,33% così come previsto dalla legge 865/71 e succ. mod..

In virtù di ciò, applicando tali criteri, doveva essere liquidata la somma di €, 2.410,00,88. ($8,33\% \times \text{€. } 5.788,44$) x 5 e non €, 1447,11, come calcolata dal CTU.

Tutto quanto innanzi esposto, l'appellante come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CITA

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Calandra, presso lo Studio dell'Avv. Candido Volpe a comparire innanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sez. e C.I., a designarsi, nei soliti locali d'udienza, per il giorno 14 GIUGNO 2005 ore del regolamento e con il prosieguo, con invito a costituirsi 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con avvertenza che la costituzione oltre i termini suddetti comporta le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., e con l'avvertenza che in

mancanza, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti,

CONCLUSIONI

a) accogliere l'appello così come proposto e, in riforma della sentenza impugnata, condannare L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni come determinati dal CTU nel supplemento di consulenza che il giudice ha dichiarato di condividere oltre rivalutazione monetaria dall'ottobre del 2001 fino alla emissione della sentenza di appello ed oltre fino al soddisfo, tenendo conto però del terzo motivo di appello relativo al calcolo errato della indennità di occupazione legittima;

b) riconoscere all'appellante gli interessi legali sulla somma liquidata in sentenza dal giorno dell'occupazione (11/09/1979) o quantomeno dalla data di ultimazione dei lavori (06/05/81), disponendo che gli stessi vadano calcolati sulla somma rivalutata all'attualità anno per anno oppure secondo l'indice medio degli interessi dei vari periodi e, quindi, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento degli interessi così determinati;

c) riformare la sentenza per quanto concerne l'indennità di occupazione legittima calcolando la stessa per ogni anno nella misura di 1/12 della somma liquidata per i danni o con l'applicazione sulla stessa somma del saggio di interessi pari all'8,33% e condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma così come riliquidata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza della occupazione fino al soddisfo;

d) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, così come riliquidate, nonché alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 12,5% IVA e CPA come per legge, il tutto con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Aceto quale procuratore anticipatorio ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Ai fini fiscali per l'applicazione del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di €. 15.000,00.

Esibisce e deposita:

- copia sentenza impugnata;
- produzione di primo grado.

Telese Terme-Napoli 14 marzo 2005

Avv. Antonio Aceto

RELATA DI NOTIFICA: L'anno 2005

Ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto n.q. Io Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario Addetto All'Ufficio Notifiche del Tribunale di Benevento ho notificato copia dell'antescritto atto a:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Calandra presso lo Studio dell'Avv. Candido Volpe mediante consegna di copia a mani di

D. V. Se
DIREZIONE DISTrettuale ALL'UFFICIO NOTIFICHE

30/11/05